

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2016 – 2018

Comune di Roverbella

Provincia di Mantova

Allegato 4/1 del d.lgs.118/2011

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
- Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
- Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

- I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al

fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio, in particolare tenendo in considerazione le novità introdotte sulla fiscalità locale:

1 – Abolizione della TASI – E' stata prevista l'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. L'abolizione della TASI si applica anche all'immobile assegnato all'ex coniuge legalmente separato e all'immobile degli appartenenti alle forze dell'ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato è prevista una riduzione dell'aliquota Tasi del 25%.

2 – IMU abitazioni – Continua l'esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato. È stata abrogata la

disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l'assimilazione all'abitazione principale delle **unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado**. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l'assimilazione ma solo una **riduzione al 50% della base imponibile**. Ma i requisiti richiesti sono quasi impossibili, infatti viene stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori **a condizione che**:

a) **il contratto di comodato sia regolarmente registrato** (costo circa € 232);

b) **il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato**. Tuttavia, l'agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

La novità è che non bisogna più dipendere da quanto deliberato dai Comuni, queste disposizioni prevalgono e anche i Comuni ne dovranno tener conto.

3 – IMU terreni agricoli – È confermata l'esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta l'esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

4 – Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costruttrici – È prevista la riduzione all'1 per mille dell'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla.

5 - Riduzione del carico fiscale per Imu e Tasi relativamente ai cosiddetti macchinari imbullonati - Si tratta, in pratica, di un provvedimento atteso grazie al quale vengono esclusi, dal calcolo della rendita catastale dei fabbricati destinati alle attività produttive iscritti nelle categorie D ed E, i macchinari imbullonati. Attenzione, però. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla Legge di Stabilità, è necessario che le imprese presentino, entro il prossimo 15 giugno, un'istanza di variazione per una nuova stima dell'immobile. Con la nuova stima, in pratica, viene escluso dal calcolo della rendita la quota relativa ai macchinari imbullonati. Gli atti di aggiornamento presentati entro la data di scadenza fissata dall'Agenzia produrranno i loro effetti in maniera retroattiva, a partire dal 1° gennaio 2016. In questo modo le imprese potranno ottenere la riduzione sull'acconto IMU e TASI previsto in scadenza il 16 giugno 2016. Con le nuove disposizioni, pertanto, i macchinari imbullonati non concorrono più alla determinazione della rendita catastale per i fabbricati a destinazione speciale iscritti nelle categorie D ed E e non sono soggetti a imposizione.

IMU	COMUNE	STATO
TIPO	IMU 2015	IMU 2015
TERRENI	€ 687.184,00	€ -
AREE	€ 326.598,00	€ -
ABITAZIONE	€ 2.881,00	€ -
ALTRI FABBRICATI	€ 1.004.985,00	€ -
RURALI	€ -	€ -
CATEGORIA D	€ 115.543,00	€ 456.670,00
	€ 2.137.191,00	€ 456.670,00

TASI	
TIPO	TASI 2015
TERRENI	€ -
AREE	€ 408,00
ABITAZIONE	€ 156.665,00
ALTRI FABBRICATI	€ 164.575,00
RURALI	€ 83.818,00
CATEGORIA D	€ -
	€ 405.466,00

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è pertanto provveduto a:

- Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.
- Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi accertamenti degli ultimi cinque esercizi.
- Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Di seguito si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Partite arretrate ICI

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	100.000,00	100.000,00	52.383,62	70.000,00	42.200,00
incassi competenza + residui	97.129,77	51.800,00	25.528,29	47.026,90	7.200,00
	97,13	51,80	48,73	67,18	17,06
Media	56,38				
Percentuale da accantonare	43,62				
Stanziamenti 2016 2018	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
Ammontare fondo	47.980,68	47.980,68	47.980,68		

Ammende sanzioni e violazioni

Tipologia

200

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	230.000,00	200.000,00	200.000,00	6.461,69	42.246,80
incassi competenza + residui	220.488,89	94.976,57	51.639,31	5.945,69	33.426,35
	95,86	47,49	25,82	92,01	79,12
Media	68,06				
Percentuale da accantonare	31,94				
Stanziamenti 2016 2018	65.000,00	80.000,00	80.000,00		
Ammontare fondo	20.759,86	25.550,60	25.550,60		

Diritti cimiteriali

Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	22.980,00	25.100,00	22.870,00	20.410,00	32.910,00
incassi competenza + residui	22.980,00	25.100,00	22.120,00	20.410,00	31.420,00
	100,00	100,00	96,72	100,00	95,47
Media	98,44				
Percentuale da accantonare	1,56				
Stanziamenti 2016 2018	24.000,00	28.000,00	28.000,00		
Ammontare fondo	374,73	437,19	437,19		

Proventi illuminazione votiva Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	8.160,00	11.090,00	12.000,00	9.450,00	7.650,00
incassi competenza + residui	8.160,00	11.090,00	10.300,00	9.450,00	7.050,00
	100,00	100,00	85,83	100,00	92,16
Media	95,60				
Percentuale da accantonare	4,40				
Stanziamenti 2016 2018	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
Ammontare fondo	484,22	484,22	484,22		

Proventi refezione scolastica Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	115.892,80	152.000,00	148.573,70	141.185,00	176.000,00
incassi competenza + residui	115.892,80	152.000,00	148.573,70	141.185,00	157.390,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	89,43
Media	97,89				
Percentuale da accantonare	2,11				
Stanziamenti 2016 2018	170.000,00	172.000,00	175.000,00		
Ammontare fondo	3.595,11	3.637,41	3.700,85		

Trasporto scolastico Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	7.548,65	18.120,00	28.713,57	27.698,48	24.083,64
incassi competenza + residui	7.548,65	18.120,00	28.713,57	27.698,48	24.083,64
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Media	100,00				
Percentuale da accantonare	-				
Stanziamenti 2016 2018	35.000,00	40.000,00	40.000,00		
Ammontare fondo	-	-	-		

Proventi campi sportivi Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	11.207,21
incassi competenza + residui	4.000,00	4.482,86	1.803,34	4.000,00	2.207,21
	100,00	89,66	45,08	100,00	19,69
Media	70,89				

Percentuale da
accantonare

29,11

Stanziamenti 2016 2018	20.000,00	21.000,00	21.000,00
Ammontare fondo	5.822,59	6.113,72	6.113,72

Proventi asilo nido

Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	48.000,00	62.771,40	64.044,16	77.320,42	63.700,00
incassi competenza + residui	48.000,00	62.771,40	64.044,16	75.320,42	56.663,57
	100,00	100,00	100,00	97,41	88,95

Media

97,27

Percentuale da
accantonare

2,73

Stanziamenti 2016 2018	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Ammontare fondo	1.854,07	1.854,07	1.854,07

Proventi concessioni cimiteriali

Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	108.400,00	125.000,00	95.000,00	114.800,00	95.100,00
incassi competenza + residui	108.400,00	125.000,00	88.900,00	114.800,00	82.000,00
	100,00	100,00	93,58	100,00	86,23

Media

95,96

Percentuale da
accantonare

4,04

Stanziamenti 2016 2018	115.400,00	122.900,00	117.900,00
Ammontare fondo	4.661,24	4.964,18	4.762,22

Proventi corsi extrascolastici

Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	5.875,00	5.790,00	1.330,00	3.560,00	2.700,00
incassi competenza + residui	5.875,00	5.790,00	1.330,00	3.560,00	2.200,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	81,48

Media

96,30

Percentuale da
accantonare

3,70

Stanziamenti 2016 2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ammontare fondo	185,19	185,19	185,19

Fitti reali di fabbricati

Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	118.610,48	100.000,00	80.805,34	74.267,18	68.266,72

incassi competenza + residui	116.815,33	95.679,57	80.805,34	74.267,18	54.780,43
	98,49	95,68	100,00	100,00	80,24
Media	94,88				
Percentuale da accantonare	5,12				
Stanziamenti 2016 2018	93.000,00	62.000,00	62.000,00		
Ammontare fondo	4.759,59	3.173,06	3.173,06		

Recupero assistenza domiciliare Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	8.094,40	12.591,09	15.324,44	9.222,24	5.770,25
incassi competenza + residui	8.094,40	12.591,09	15.324,44	9.222,24	4.667,25
	100,00	100,00	100,00	100,00	80,88
Media	96,18				
Percentuale da accantonare	3,82				
Stanziamenti 2016 2018	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Ammontare fondo	305,84	305,84	305,84		

Recupero spese manut Tipologia 100

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Accertamenti competenza	8.253,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.489,81
incassi competenza + residui	8.253,47	8.972,19	9.000,00	8.249,87	2.889,81
	100,00	99,69	100,00	91,67	21,42
Media	82,56				
Percentuale da accantonare	17,44				
Stanziamenti 2016 2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Ammontare fondo	2.093,32	2.093,32	2.093,32		

Totale Fondo	92.876,44	96.779,47	96.640,95
	55%	70%	85%
	51.082,04	67.745,63	82.144,81

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito. Si sottolinea inoltre che i risultati economici prodotti dalle società partecipate dall'Ente nel recente passato, anche in considerazione delle percentuali di partecipazione, non fanno presagire necessità di accantonamenti.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- Derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- Gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata dopo l'approvazione del Rendiconto di gestione 2015 e quindi si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2015 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera. Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	€ 169.471,82
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	€ 0,00
	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	€ 0,00
	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	€ 0,00
	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	€ 4.626.453,27
	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	€ 5.505.551,41
	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	€ 1.048.569,96
	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	€ 0,00
	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	€ 0,00
	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	€ 0,00
	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	€ 0,00
	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	€ 812.177,00
	Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	€ 236.392,96
Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
	Parte accantonata (Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015, altri Fondi al 31/12/2015)	€ 178.463,71
	Parte vincolata (Vincoli derivanti: da leggi e dai principi contabili, da trasferimenti, dalla contrazione di mutui, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e altri vincoli da specificare)	€ 6.834,15
	Parte destinata agli investimenti	€ 24.428,46
	Totale Parte Disponibile	€ 26.666,64

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

F.do Pluriennale vincolato di entrata per spese correnti €. 22.924,01

F.do Pluriennale vincolato di entrata per spese conto capitale €. 789.252,99

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Non sono previsti interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

I vincoli di finanza pubblica

La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.

Un saldo non negativo.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Ai fini del calcolo del saldo del pareggio le esclusioni sono limitate ai contributi ricevuti a valere sul fondo Imu Tasi di 390 milioni (comma 20) e alle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (480 milioni di euro, comma 713).

Per dimostrare la coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto.

Monitoraggio e certificazione finale Con decreto del Mef saranno definite le modalità di monitoraggio e di certificazione finale. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei restanti enti locali della regione e della Regione stessa. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con meno di mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione dopo il 2011. Gli enti locali dovranno inviare le richieste all'Anci, all'Upi, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre; le Regioni e le Province autonome definiranno i saldi obiettivo rideterminati entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre. Le "code" dei vecchi patti Le "code" dei vecchi patti entreranno a far parte del prospetto del pareggio degli anni 2016 2018, con effetti di riduzione o di aumento del saldo (in caso di spazi ricevuti o ceduti nei due anni precedenti). Per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite l'aiuto regionale gli enti locali potranno contare sullo scambio a livello nazionale: per cui gli enti che prevedono di conseguire un differenziale negativo (o positivo) rispetto al saldo "zero" fra entrate e spese finali, avranno la possibilità di richiedere (o cedere), gli spazi necessari (o eccedenti) per impegni di spesa in conto capitale. I dati andranno comunicati alla Ragioneria generale dello stato entro il termine perentorio del 15 giugno; dopo di che la R.g.s., entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari per l'anno in corso e per il biennio successivo. L'acquisizione (o cessione) di spazi finanziari comporta il peggioramento (o miglioramento) dell'obiettivo dei due anni successivi per il 50% di quanto ricevuto (o ceduto).

Il sistema sanzionatorio In caso di inadempimento alle regole sul pareggio di bilancio si rilevano alcune modifiche rispetto al sistema sanzionatorio vigente per il patto di stabilità:

l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'anno precedente (e non del triennio precedente), la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori è operata in riferimento agli

importi per indennità di funzione e gettoni di presenza al 30 giugno 2014 anziché al 30 giugno 2010, scatta il blocco totale delle assunzioni del personale, il taglio dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori (queste ultime si applicano anche nel caso in cui la certificazione finale, pur attestando il conseguimento del saldo, risulta trasmessa dal commissario ad acta entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto). Inoltre in caso di elusioni, la sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (oltre a quella che riguarda gli amministratori, pari fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione) riguarda il responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (non più quindi solo il responsabile del servizio economico finanziario).

Le fattispecie elusive dal 1° gennaio 2016 saranno accertate rispetto alla corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€ 22.924,01		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	€ 289.252,99		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	€ 3.085.000,00	€ 3.085.000,00	€ 3.085.000,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	€ 474.053,49	€ 455.240,00	€ 455.240,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	€ -		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	€ -		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	€ 474.053,49	€ 455.240,00	€ 455.240,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	€ 1.160.243,00	€ 1.151.143,00	€ 1.148.843,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	€ 1.241.813,97	€ 367.567,00	€ 325.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	€ -	€ -	€ -

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	€ 5.961.110,46	€ 5.058.950,00	€ 5.014.083,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 4.342.814,47	€ 4.233.080,34	€ 4.228.521,07
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	€ -		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	€ 58.750,00	€ 68.750,00	€ 82.200,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€ -	€ -	€ -
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€ -		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	€ 4.284.064,47	€ 4.164.330,34	€ 4.146.321,07
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 1.604.322,96	€ 744.311,00	€ 325.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	€ 276.744,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	€ -	€ -	€ -
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ -		

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	€	-		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	€	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	€ 1.881.066,96	€ 744.311,00	€ 325.000,00	
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	€	-	€	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		€ 6.165.131,43	€ 4.908.641,34	€ 4.471.321,07	
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		€ 108.156,03	€ 150.308,66	€ 542.761,93	
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	€	-	€	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	€	-	€	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€	-		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€	-	€	-
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€	-		

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	€	-	€	-	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)		€	108.156,03	€	150.308,66	€ 542.761,93

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

I dati relativi alle società partecipate sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione trasparenza.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Roverbella, 30/04/2016

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Marilena Tanferi